



PROVINCIA DI SALERNO
Verbale di deliberazione della Giunta Provinciale

| | |
|---|--------------|
| AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SERVIZI FINANZIARI | |
| Data | 25 OTT. 2013 |
| Prot. N. | 2013/0061751 |

ORIGINALE

N. 5 del Settore "Patrimonio e Gestione degli Immobili"

N..... Registro generale delle proposte di deliberazioni

Seduta n. 31

Numero o.d.g.

N. 238 del registro

OGGETTO: "Approvazione del Regolamento per l'applicazione del divieto di fumo nell'attività della Provincia di Salerno. (Legge n°584 dell'11.11.1975 – DPCM 14.12.1995)".

L'anno duemilatredecim, il giorno VENTOTTO del mese di OTTOBRE alle ore 13.00, nella sala delle adunanze di Palazzo Sant'Agostino, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Provinciale.

Sono presenti il Presidente della Provincia signor IANNONE Antonio e gli Assessori signori:

| Presenti |
|-----------|
| <u>NO</u> |
| |
| |
| |
| |
| |

- 1) ESPOSITO Giuseppina
- 2) VITERALE Amelia
- 3) BELLACOSA Adriano
- 4) CUOZZO Michele
- 5) BOTTONE Matteo
- 6) PIERRO Attilio

| Presenti |
|----------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |

- 7) SPINELLI Costabile
- 8) D'AGOSTO Costabile
- 9) CARPENTIERI Nunzio
- 10) STASI Pietro Damiano
- 11) MANCUSI Amilcare

Assume la presidenza il Signor IANNONE Antonio, Presidente della Provincia.

Partecipa il Segretario Generale della Provincia dottor Giovanni MOSCATIELLO, che cura la verbalizzazione della seduta.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta.

L'Assessore di riferimento

Bottoni

In continuazione di seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, trasmessa dal Settore "Patrimonio e Gestione degli Immobili", rubricata al n. del registro generale delle proposte di deliberazioni;

sentita la relazione dell'Assessore di riferimento;

ritenuto che la proposta è stata formulata in attuazione degli obiettivi e degli indirizzi di governo;

visiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, del Dirigente del Servizio interessato e del Dirigente del Settore finanziario;

visto il parere di legittimità reso dal Segretario Generale, ai sensi dell'art.52, comma 2, dello Statuto;

A voti unanimi,

DELIBERA

di approvare l'infrascritta proposta di deliberazione e, per l'effetto, dichiararla parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

A RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Premesso:

che: la normativa concernente il divieto di fumo persegue il fine primario della «tutela della salute dei non fumatori e della prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco.

vista la legge 11 novembre 1975, n° 584 "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico" e ss. mm. ed ii.;

vista la legge 24 novembre 1981, n° 689 "Modifiche al sistema penale";

vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori della pubblica amministrazione";

vista la Circolare del Ministro della Sanità 28 marzo 2001, n° 4 "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo";

visto l'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n° 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";

visto l'accordo Stato- Regioni del 24 luglio 2003;

visto il D.P.C.M. 23 dicembre 2003 (in G.U.R.I. n. 300/2003);

visto l'art. 19 del D.L. 9 novembre 2004, n. 266, "Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative", convertito, con modificazioni, in legge 27 dicembre 2004, n. 306;

visto l'accordo definito nella seduta della Conferenza Stato - Regioni del 16 dicembre 2004 (in G.U.R.I., 28 dicembre, n. 303), con cui e' stata data attuazione al comma 7 dell'art. 51 della legge n. 3/2003, ridefinendo, in particolare, le procedure per l'accertamento delle infrazioni e l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare relativi processi verbali;

visto l'art. 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con il quale è stato disposto l'aumento del 10% delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare, previste dall'articolo 51, comma 5, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

visto il D.lgs 81/08

visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 270 del 6.08.2008 e ss.mm.ii.

LA GIUNTA

acquisito sulla presente proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, di cui all'art.49,co.1, del Decreto Legislativo n.267/2000;

acquisito sulla presente proposta di deliberazione il parere di legittimità reso dal Segretario Generale, ai sensi dell'art.52, comma 2, dello Statuto.

Ad unanimità di voti palesemente espressi

DELIBERA

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente trascritta;

di approvare il "Regolamento per l'applicazione del divieto di fumo nella Pubblica Amministrazione (legge n° 584 dell'11.11.1975 – DPCM 14.12.1995)" allegato alla presente;

di demandare, al Settore di competenza, tutti gli atti consequenziali per darne la massima pubblicità compreso l'invio della presente delibera a tutti i dirigenti che, a loro volta provvederanno a renderla nota ai responsabili dei servizi e a tutti i lavoratori così come individuati nel regolamento

di dichiarare con voti unanimi il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.34 co. 4, del D.lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii

Ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i sottoscritti esprimono il seguente parere di:

| REGOLARITÀ TECNICA | REGOLARITÀ CONTABILE |
|--|---|
| La proposta di deliberazione che precede è stata formulata in attuazione degli indirizzi generali di governo, dei programmi e degli obiettivi da realizzare. Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. | Somma stanziata €..... |
| | Impegni già assunti €..... |
| | Disponibilità €..... |
| | Impegni di cui alla presente €..... |
| | Ulteriore disponibilità €..... |
| | Assunto impegno di spesa al numero |
| | di euro sul |
| | capitolo del bilancio 20_ |
| | Salerno |
| | IL FUNZIONARIO ADDETTO |
| | Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. |
| | Salerno |
| | IL DIRETTORE DI RAGIONERIA |
| | |

Ai sensi dell'art.52, dello Statuto dell'Ente, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità.

Salerno,
IL SEGRETARIO GENERALE

DEL CHE È VERBALE

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
IL SEGRETARIO GENERALE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La pubblicazione della presente deliberazione inizierà il **31 OTT. 2013** e durerà quindici giorni consecutivi fino al ~~31 OTT. 2013~~ **15 NOV. 2013**
Salerno **31 OTT. 2013**

L'ADDETTO ALL'AFFISSIONE VISTO : IL SEGRETARIO GENERALE

Dichiaro di aver affisso all'Albo Pretorio l'atto retroscritto, mantenendolo per il periodo suindicato.

Salerno
L'ADDETTO ALL'AFFISSIONE

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

Deliberazione divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui al comma 3 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Salerno
IL SEGRETARIO GENERALE



***Provincia di Salerno
Settore Patrimonio
Servizio di Prevenzione e Protezione***

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

**Art. 1
Principi**

1. La normativa concernente il divieto di fumo persegue il fine primario della «tutela della salute dei non fumatori» e della prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco. Sebbene il livello di tossicità del fumo passivo è molto inferiore rispetto a quello del fumo attivo (il rischio di neoplasie è ridotto di circa 1/20) in ogni caso comporta danni all'organismo consistenti, costituendo un fattore di rischio per diverse patologie cardiache, tanto che lo stesso WHO, l'organizzazione mondiale della sanità, si è espressa evidenziando la sua pericolosità. Il fumo passivo, causa danni alla salute umana per patologie in gran parte assimilabili a quelle provocate dal fumo attivo (tabagismo e effetti del tabagismo sulla salute), in particolare nei paesi industrializzati. Negli USA l'assunzione indiretta comporta ogni anno fino a 60.000 morti negli anni 2000 (mentre precedentemente la mortalità era stata attestata, negli anni 1980, da 35.000 ai 40.000 morti all'anno). In Italia la mortalità è di circa 2.800 morti ogni anno (il dato è del 2006).
2. La strategia cui tende la vigente normativa italiana in materia di tutela della salute dei non fumatori, trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in tutti quelli privati, che siano aperti al pubblico o ad utenti. Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto «utenti» dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa. Pertanto, il datore di lavoro, per definizione debitore di sicurezza nei confronti dei propri dipendenti, deve mettere in atto e far rispettare il divieto, anche per tutelarsi da eventuali rivalse da parte di tutti coloro che potrebbero instaurare azioni risarcitorie per danni alla salute causati dal fumo.
3. Il presente Regolamento disciplina, pertanto, il divieto di fumo nelle attività della Provincia di Salerno, al fine della tutela del diritto alla salute e alla salubrità degli ambienti di lavoro.
4. Sono esclusi, dall'ambito di applicazione del presente Regolamento, gli edifici scolastici e tutti i locali di proprietà della Provincia di Salerno, non gestiti direttamente dall'Amministrazione Provinciale, il cui onere è demandato al responsabile della struttura, del locale e/o dell'attività.

Art. 2 Riferimenti normativi

1. Ai fini del presente Regolamento, costituiscono normativa di riferimento:

- La legge 11 novembre 1975, n° 584 “Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico” e ss. mm. ed ii.;
- La legge 24 novembre 1981, n° 689 “Modifiche al sistema penale”;
- La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 “Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori della pubblica amministrazione”;
- La Circolare del Ministro della Sanità 28 marzo 2001, n° 4 “Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo”;
- L’art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n° 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;
- L’accordo Stato- Regioni del 24 luglio 2003;
- Il D.P.C.M. 23 dicembre 2003 (in G.U.R.I. n. 300/2003);
- L’art. 19 del D.L. 9 novembre 2004, n. 266, “Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative”, convertito, con modificazioni, in legge 27 dicembre 2004, n. 306;
- L’accordo definito nella seduta della Conferenza Stato - Regioni del 16 dicembre 2004 (in G.U.R.I., 28 dicembre, n. 303), con cui è stata data attuazione al comma 7 dell’art. 51 della legge n. 3/2003, ridefinendo, in particolare, le procedure per l’accertamento delle infrazioni e l’individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali;
- L’art. 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con il quale è stato disposto l’aumento del 10% delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare, previste dall’articolo 51, comma 5, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Art. 3 Definizioni

Utenti: il termine “utenti”, si riferisce, oltre che al pubblico, anche agli stessi lavoratori dipendenti, in quanto “utenti” delle attrezzature e dei locali nei quali prestano la loro attività lavorativa e la cui salute deve essere comunque tutelata dall’esposizione al fumo passivo.

Locali aperti al pubblico: quelli in cui la generalità degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti, al fine di usufruire dei servizi istituzionali ovvero gli uffici istituzionalmente deputati a fornire servizi al pubblico. Sono equiparati a locali aperti al pubblico tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, da privati esercenti servizi pubblici, sempre che i locali siano aperti al pubblico.

Locali non aperti al pubblico: locali nei quali non vengono erogati istituzionalmente servizi alla generalità degli utenti o dei dipendenti ovvero uffici e studi delle strutture in genere: in essi il divieto di fumo può essere applicato qualora il locale sia stabilmente occupato da due o più soggetti, uno dei quali sia non fumatore. Deve, in ogni caso, essere applicato il divieto, nel momento in cui si ricevano anche temporaneamente utenti, inclusi altri dipendenti, e visitatori in genere.

Smoking areas: locali chiusi, fruibili dalla generalità degli utenti, nei quali è consentito fumare, sempre che siano opportunamente attrezzati per un sufficiente ricambio d’aria.

Addetti alla sorveglianza: personale dell’Ente Provincia di Salerno, formalmente e individualmente identificato, a cui è affidato il compito di verificare il rispetto del divieto di fumo di cui alla L. n.

584/75 e successive modifiche e integrazioni, e di contestare le eventuali infrazioni (l'attività di sorveglianza rientra nei compiti istituzionali dei dipendenti a prescindere dal loro stato giuridico e dalla loro categoria di inquadramento);

Fumare: attività di produrre fumo da prodotti commerciali anche tecnologici, atti alla combustione e non di sostanze varie che le persone assumono per via aerea per proprio godimento, diletto, moda, dipendenza, disposizione medica. In via non esaustiva producono fumo soggetto al divieto del presente ordinamento: sigarette tradizionali, sigari, pipe, narghilè, calumet, sigarette elettroniche. La sigaretta elettronica è un apparecchio elettronico dotato di un vaporizzatore e di un liquido che viene vaporizzato dalla stessa. La sigaretta elettronica, non essendo basata su fenomeni di combustione, non determina l'inalazione di tutte quelle sostanze cancerogene che si sprigionano nella combustione del tabacco e della carta. Produce però altre scorie per le quali sono in atto studi. Per esse, a titolo precauzionale, vale lo stesso divieto del fumo di sigarette.

Fumo: il fumo di sigaretta, sigaro, pipa e simili, è una miscela di gas (87%), vapore (5%) e particelle solide sospese (8%). Il fumo derivante dalla combustione di una sigaretta tradizionale contiene oltre 4.000 composti. Circa 3900 di queste sostanze sono gravemente dannose per gli organismi viventi. In generale comunque, il prodotto della maggior parte delle combustioni in carenza di ossigeno, atte a generare particolato incombusto o fumo, contengono composti dannosi per la salute.

Art. 4

Locali in cui vige il divieto di fumo

1. L'art. 51 della L. 03/2003, prevede che è vietato fumare nei locali chiusi della Pubblica Amministrazione ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico (che concretamente si identificano solo con le abitazioni private).

2. Per evitare l'esposizione passiva al fumo di tabacco (c.d. fumo passivo), è stabilito il divieto assoluto di fumo in tutti i locali chiusi in cui si svolgono attività dell'Amministrazione della Provincia di Salerno, indipendentemente dalla reale presenza di pubblico ed utenti a prescindere dal tipo di attività svolta. E' altresì stabilito il divieto assoluto di fumo in tutti gli spazi aperti eventualmente coperti da pensiline o spazi aperti non coperti che si trovino in prossimità, cioè 5 metri dalle finestre di locali dell'Amministrazione della Provincia di Salerno. A titolo esemplificativo si fa appresso un elenco non esaustivo dei locali nei quali è fatto divieto assoluto di fumare:

- uffici aperti al pubblico;
- sale adibite a riunioni;
- sale d'attesa;
- servizi igienici;
- ripostigli;
- locali tecnici e di servizio;
- spogliatoi del personale;
- androni, scale, corridoi e, in genere, aree di transito;
- cabine degli ascensori;
- bar e punti di ristoro (ivi comprese le aree di posizionamento dei distributori automatici di cibi e bevande);
- luoghi di lavoro al chiuso, destinati alla permanenza di più persone dell'amministrazione

provinciale, anche se non si tratti di locali aperti al pubblico, qualora non siano installati ed in funzione impianti di ventilazione conformi ai requisiti impiantistici minimi per le zone dedicate ai fumatori, previsti da norme tecniche emanate dal Ministero della Salute o da organismi istituzionali;

- autoveicoli di proprietà della Provincia di Salerno e di privati concessionari di pubblici servizi per il trasporto collettivo di dipendenti della Provincia di Salerno;

3. Ai fini della tutela della salute e della prevenzione incendi, il divieto di fumo viene esteso anche nei seguenti locali:

- musei, pinacoteche, edifici che ospitano raccolte di beni culturali;
- locali chiusi a servizio di attività aperte al pubblico come scavi archeologici, etc.
- sale polifunzionali annesse alle attività pubbliche della Provincia (per es. presso i Centri Per l'Impiego);
- biblioteche;
- archivi, depositi di libri ed atti;
- in genere, locali dove si utilizzano o stoccano materiali e/o sostanze infiammabili;
- autoparchi, garages e, in genere, locali dove si utilizzano o stoccano materiali e/o sostanze combustibili e/o comburenti;
- depositi in genere.

4. L'Amministrazione Provinciale si riserva, inoltre, la possibilità di avvalersi della facoltà concessa dall'art. 3, lettera d), della Direttiva del P.C.M. del 14/12/1995 (G.U.R.I. 15.01.1996, n. 11), in base alla quale "resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 novembre 1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti".

Art. 5

Publicizzazione del divieto di fumo

1. Nei locali in cui vige il divieto di fumo sono esposti, in modo e posizione ben visibili, appositi cartelli con l'indicazione del divieto di fumo (con la scritta "VIETATO FUMARE") nonché della relativa norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare l'infrazione.

Art. 6

Soggetti a cui si applica il divieto di fumo

1. Nei locali utilizzati, a qualsiasi titolo, dall'Amministrazione e nei quali vengono erogati servizi istituzionali dell'Ente, contrassegnati con l'apposita cartellonistica, il divieto di fumo si applica: ai dipendenti, agli amministratori, agli utenti ed a chiunque frequenti, a qualsiasi titolo, i locali provinciali.

Art. 7
Smoking areas

1. L'Amministrazione Provinciale, non dispone allo stato di aree appositamente attrezzate per consentire ai lavoratori di poter fumare al chiuso. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, ciascun Dirigente, se le strutture a disposizione e le esigenze di servizio lo consentano, individuerà, con precisa disposizione, appositi spazi o locali, opportunamente aerati, dove sia possibile fumare. In mancanza di tale provvedimento, non sono individuati locali destinati ai fumatori.

2. I locali di cui al comma 1 devono essere come tali contrassegnati, adeguatamente separati dai locali limitrofi e aventi i requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente e, in particolare, pienamente rispondenti ai requisiti tecnici di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 23 dicembre 2003. La porta di accesso deve essere sempre richiusa dopo ogni passaggio.

3. Il locale non rispondente, anche temporaneamente, a tutte le caratteristiche tecniche di cui al punto precedente non è idoneo quale "locale riservato ai fumatori" di cui all'articolo 51 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003 e, quindi, alla applicazione della connessa normativa.

Art. 8
Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto

1. Sono preposti al controllo dell'applicazione del divieto, ciascuno per i locali di competenza, i Dirigenti Responsabili dei Settori dell'Ente.

2. I Dirigenti Responsabili, di cui al comma 1 del presente articolo, potranno nominare, con atto formale (come da allegato al presente Regolamento), uno o più soggetti addetti alla vigilanza del divieto di fumo ed, in particolare, ai compiti di accertamento e contestazione. In assenza di tale nomina i Dirigenti Responsabili di cui al comma 1 sono tenuti a svolgerne direttamente le funzioni di addetto alla sorveglianza.

Art. 9
Compiti degli addetti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo

1. E' compito degli addetti al controllo del divieto di fumo: vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle utilizzando gli appositi moduli di contestazione (come da allegato al presente Regolamento).

2. Gli addetti alla sorveglianza del divieto di fumo debbono, in particolare:

- provvedere affinché, nei locali in cui è previsto il divieto di fumo, siano apposti i cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della normativa di riferimento, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare l'infrazione.
- individuare e segnalare uno o più locali quali "smoking areas", se individuati

dall'Amministrazione Provinciale;

- sorvegliare affinché sia rispettato il divieto di fumo in tutti i locali segnalati di cui all'art. 4 ed in tutti quelli che l'Amministrazione Provinciale vorrà ulteriormente individuare in attuazione della riserva di cui al medesimo art.4;
- provvedere, in caso di trasgressione al divieto, alla redazione del verbale di accertamento mediante la modulistica predisposta secondo gli schemi allagati al presente Regolamento, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità;
- individuare la sanzione da comminare, nelle misure previste dal presente Regolamento;
- consegnare al trasgressore, la copia di sua pertinenza, unitamente ad ogni altro atto utile al fine del versamento della sanzione, la seconda copia alla struttura che ha provveduto all'accertamento, alla contestazione ed all'applicazione della sanzione ed inviare al Direttore Generale o, se non nominato, al Segretario Provinciale, la terza copia.

3. In presenza di eventuali difficoltà, nell'applicazione delle norme antifumo, gli addetti alla sorveglianza possono chiedere la collaborazione della Polizia Provinciale.

4. Ai sensi del disposto di cui all'art. 7 della legge 11/11/1975, n. 584, sostituito dall'art. 52, comma 20, della legge 28/12/2001, n. 448 e, successivamente, adeguato dall'art. 1, comma 189, della legge 30/12/2004, n. 311, i soggetti di cui all'art. 8, preposti al controllo dell'applicazione del divieto, che non ottemperino alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di divieto di fumo, sono soggetti al pagamento di una **sanzione nella misura da €. 220,00 ad €. 2.200,00.**

Tale importo è aumentato della metà qualora la violazione sia avvenuta in locali nei quali gli impianti di condizionamento non siano funzionanti o non siano condotti in maniera idonea o non siano perfettamente efficienti. L'obbligazione di pagare la sanzione non è trasmissibile agli eredi.

Art. 10

Procedura di accertamento e contestazione

1. Nei casi di violazione del divieto di fumo gli addetti alla sorveglianza di cui all'art. 8 procedono a contestarla immediatamente al trasgressore, redigendo in triplice copia (una per il trasgressore, una per la struttura che ha provveduto all'accertamento, alla contestazione ed all'applicazione della sanzione ed una per il Direttore Generale o, se non nominato, Segretario Provinciale), il relativo verbale in base al modello allegato al presente Regolamento.

2. Il verbale, in particolare, deve dare atto dell'avvenuto richiamo da parte del responsabile della struttura o suo delegato e contenere, oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può avvenire il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, l'indicazione dell'autorità cui far pervenire scritti difensivi. La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

3. Nell'impossibilità di procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati ai trasgressori entro il termine di 90 giorni dall'accertamento dell'infrazione.

4. La notificazione può essere effettuata con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche

da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice. La notifica effettuata a mezzo posta segue la procedura prevista dalla legge 20 novembre 1982, n. 890.

5. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

Art. 11 Sanzioni

1. Così come stabilito dall'art. 7 della legge 11/11/1975, n. 584, sostituito dall'art. 52, comma 20, della legge 28/12/2001, n. 448 e, successivamente, adeguato dall'art. 1, comma 189, della legge 30/12/2004, n. 311, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del **pagamento di una somma da €. 27,50 ad €. 275,00**, fatti salvi eventuali successivi adeguamenti legislativi.

2. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa alla presenza di una donna in evidente stato di gravidanza, o alla presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

3. L'obbligazione di pagare la sanzione non è trasmissibile agli eredi. Essa si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

4. I dipendenti dell'Amministrazione Provinciale che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal presente articolo, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dalle norme contrattuali e regolamentari in materia.

Art. 12 Pagamento della sanzione

1. Dal momento che al personale dell'Amministrazione Provinciale è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il versamento della sanzione deve seguire una delle seguenti modalità, previste dall'Accordo tra il Ministero della Salute, il Ministero degli Interni e il Ministero della Giustizia con le Regioni e le Province Autonome, in sede di Conferenza dello Stato con le Regioni, rep. 2153 del 16 dicembre 2004:

- versamento mediante delega, mod. F23 - alle poste italiane (D.M. 14 dicembre 1998);
- versamento mediante delega, mod. F23 - alle banche (D.M. 28 dicembre 1993, n. 567, artt. 6, 7 e 8).

In entrambi i casi il modello F23 deve riportare il codice tributo 131T, il codice TE3 relativo all'Ufficio dell'Agenzia dell'Entrate di Salerno dove è la sede legale della Provincia di Salerno. Infine il modello deve riportare la causale del versamento secondo la dicitura: **“infrazione al divieto**

di fumo”.

Ancora in base all'accordo è prevista anche una ulteriore forma di pagamento:

- direttamente recandosi presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, ubicata presso gli uffici territoriali della Banca d'Italia in Corso Vittorio Emanuele, 177 – 84100, Salerno (089-683111);
- pagando all'ufficio postale un bollettino di c/c postale n. 200403846, intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Salerno e specificando la causale del versamento con dicitura **“infrazione al divieto di fumo”**.

Relativamente ai dati sopra riportati si sottolinea che sono validi alla data odierna, ma potrebbero variare nel futuro, perciò il trasgressore è tenuto ad informarsi correttamente prima di provvedere al pagamento della sanzione.

Art. 13

Pagamento della sanzione in misura ridotta

1. Ai sensi dell'art. 8 della L. n. 584/75, dopo la contestazione immediata dell'infrazione al trasgressore, questi è ammesso al pagamento del doppio del minimo della sanzione secondo le norme vigenti all'epoca della stesura del verbale.

Art. 14

Riscontro del pagamento della sanzione

1. Entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, i trasgressori hanno l'obbligo di dare riscontro, al soggetto preposto al controllo dell'applicazione del divieto, che ha proceduto all'accertamento ed alla contestazione, dell'avvenuto pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art 13.

Art. 15

Autorità competente a ricevere il rapporto

1. I responsabili preposti all'applicazione del divieto, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento in misura ridotta, da parte del trasgressore, entro 60 giorni dalla contestazione, hanno l'obbligo di procedere al rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/1981, con le prove delle eseguite contestazioni, all'autorità del Presidente della Giunta Provinciale.

2. Gli interessati, entro il termine di 30 giorni, dalla data della contestazione della violazione, possono far pervenire al Presidente della Giunta Provinciale scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dal medesimo.

3. Il Presidente della Giunta Provinciale, ricevuto il rapporto, sentiti gli interessati (ove questi ne facciano richiesta) ed esaminati gli eventuali scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, entro 60 giorni dalla ricezione degli atti, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la

violazione entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese per le notificazioni, all'autore della violazione. In alternativa il Presidente della Giunta Provinciale negli stessi tempi può emettere un giudizio motivato di archiviazione degli atti. Il silenzio equivale a conferma della sanzione emessa con la contestazione.

4. L'ingiunzione emessa dal Presidente prefigge un termine per il pagamento stesso, che non può essere inferiore a trenta giorni e superiore a novanta giorni dalla sua notificazione. L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Art. 16

Ricorso avverso il provvedimento del Presidente della Giunta Provinciale

1. Contro l'ingiunzione del Presidente della Giunta Provinciale gli interessati possono proporre azione davanti Giudice ordinario del luogo in cui è stata accertata la violazione entro il termine massimo prefissato per il pagamento.

2. L'esercizio dell'azione davanti al Giudice ordinario non sospende l'esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali l'ingiunzione è stata emessa, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente.

3. Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore, in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, comma 2, del codice di procedura civile.

4. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione.

5. L'opposizione si propone mediante ricorso al Giudice ordinario il quale fissa, con proprio decreto, l'udienza di comparizione, da tenersi entro venti giorni, e dispone la notifica, a cura della cancelleria, del ricorso e del decreto al Presidente della Giunta Provinciale ed ai soggetti interessati.

6. La sentenza che decide la controversia è inappellabile.

Art. 17

Norma finale e di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti, di cui all'art. 2 è presentato un elenco non esaustivo, ed alle loro successive modifiche ed integrazioni, nonché a quelle che dovessero successivamente intervenire sulla materia oggetto del presente Regolamento.

Art. 18

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di approvazione della proposta di adozione dello stesso e, in ogni caso, decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia di Salerno.

Oggetto: Delega ai compiti di vigilanza sul rispetto del divieto di fumo.

Il sottoscritto _____, nella qualità di
Dirigente Responsabile del Settore _____
della Provincia di Salerno,

VISTI:

- La legge 11 novembre 1975, n° 584 "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico" e ss. mm. ed ii.;
- La legge 24 novembre 1981, n° 689 "Modifiche al sistema penale";
- La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori della pubblica amministrazione";
- La Circolare del Ministro della Sanità 28 marzo 2001, n° 4 "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo";
- L'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n° 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";
- L'accordo Stato- Regioni del 24 luglio 2003;
- Il D.P.C.M. 23 dicembre 2003 (in G.U.R.I. n.300/2003);
- L'art. 19 del D.L. 9 novembre 2004, n. 266, "Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative", convertito, con modificazioni, in legge 27 dicembre 2004, n. 306;
- L'accordo definito nella seduta della Conferenza Stato - Regioni del 16 dicembre 2004 (in G.U.R.I., 28 dicembre, n. 303), con cui e' stata data attuazione al comma 7 dell'art. 51 della legge n. 3/2003, ridefinendo, in particolare, le procedure per l'accertamento delle infrazioni e l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali;
- L'art. 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con il quale è stato disposto l'aumento del 10% delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare, previste dall'articolo 51, comma 5, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- il Regolamento per l'applicazione del divieto di fumo nei locali dell'Amministrazione Provinciale, approvato con atto _____, n. ____ del _____ e, in particolare l'art. 8, comma 2;

D E L E G A

al/alla dipendente Sig./ra _____ le funzioni di controllo dell'applicazione del divieto di fumo di cui all'art. 9 del Regolamento, nonché la procedura di accertamento e contestazione, di cui all'art. 10; l'applicazione delle sanzioni, di cui all'art. 11; il rapporto al Presidente della Giunta Provinciale, di cui all'art. 15, nonché ogni altra funzione prevista dal Regolamento sopra citato, finalizzata a rendere operativa la normativa sul divieto di fumo.

Salerno _____

IL DIRIGENTE DI SETTORE _____

SETTORE _____
SERVIZIO _____

PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO N. _____

L'anno duemila _____, il giorno _____, del mese di _____, alle ore _____, nel locale: _____, il sottoscritto _____, Funzionario incaricato della vigilanza, dell'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui all'articolo 51 della Legge 16 gennaio 2003, n.3, accerta che il/la sig/ra _____, nato/a a _____, il _____ e residente a _____, in Via _____, n. _____, identificato mediante _____ n. _____, rilasciata/o da _____, il _____, ha violato le disposizioni di cui all'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003, n.3 e del vigente Regolamento Provinciale sul divieto di fumo, in quanto contravveniva al divieto di fumo nel sopra indicato locale.

Commina, pertanto, allo/a stesso/a la sanzione pari ad €. _____ (Euro _____) e gli/ le consegna il mod. F23, avvertendo che eventuali modalità alternative di pagamento della sanzione sono quelle di cui all'art.12 del vigente Regolamento Provinciale sul divieto di fumo.

Il trasgressore ha chiesto che sia inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione:

Il presente verbale redatto in triplice copia, di cui una per il trasgressore, una per la struttura competente all'accertamento ed una per una per il Direttore Generale o, se non nominato, Segretario Provinciale, viene sottoscritto come segue:

Il trasgressore

Il verbalizzante

Avvertenza:

Ai sensi dell'art. 8 della L. n. 584/75, nel caso di contestazione dell'infrazione al trasgressore, questi è ammesso al pagamento del minimo entro il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione. A norma della medesima disposizione, tra il 16° e il 60° giorno dalla contestazione della violazione, è ammesso il pagamento di una somma, in misura ridotta, pari al doppio del minimo della sanzione prevista.

Dell'avvenuto pagamento, il trasgressore deve darne comunicazione alla struttura che ha emesso il verbale, presso la Provincia di Salerno, presentando o inviando copia della ricevuta del versamento, entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione immediata.

Trascorso inutilmente tale termine, verrà inoltrato il rapporto al Presidente della Giunta Provinciale. Entro il termine di 30 giorni, dalla data della contestazione della violazione, possono essere presentati al Presidente della Giunta Provinciale scritti difensivi e documenti con eventuale richiesta di audizione personale.

VIETATO FUMARE

**Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 51 "Tutela della salute dei non fumatori"
Circolare del Ministero della Salute 17 dicembre 2004 e D.P.C.M. 23 dicembre 2003**



Sanzione amministrativa da €. 27,50 a €. 275,00.

Sanzione amministrativa raddoppiata ove l'infrazione sia commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni.

Incaricato della vigilanza, dell'accertamento e della contestazione:

SIG./RA _____